**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÁ E ORGANIZZAZIONE 2025/2027**

**SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027**

**RELAZIONE**

**Capacità assunzionali e spese di personale triennio 2025/2027**

La spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglia, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (Corte Cost. sent. 108/2011).

La materia della spesa del personale ha subito un radicale cambiamento a seguito dell’introduzione del nuovi criteri sanciti dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che abbandonano il riferimento alla spese del personale storicizzata (che per gli enti locai è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 27.12.2006, n. 296), per sostituirlo con nuovi parametri che valorizzano invece la sostenibilità finanziaria della spesa stessa.

Infatti, il d.l. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58 ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. In particolare, l’art. 33, comma 2, del dl.l. n. 34/2019 prevede che: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e ermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’intero, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”.

**Personale a tempo indeterminato**

Per quanto riguarda la spesa storica del personale a tempo indeterminato risultano vigenti le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, così come modificati dal d.l. 90/2014, secondo il quale gli enti interessati, a decorrere dall’anno 2014, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della medesima spesa nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (ovvero rispetto al valore medio del triennio 2011-2013).

Secondo le Linee guida approvate dalla sezione della Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 13/2015/INPR, considerate ancora vigenti per il calcolo della spesa di personale, sono individuate tra le componenti soggette al limite della media del triennio 2011/2013:

* Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
* Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
* Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
* Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
* Spese sostenute dall’Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
* Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;
* Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000;
* Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro;
* Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
* Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada;
* IRAP;
* Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
* Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;
* Spese per la formazione e rimborsi per le missioni.

Sono invece da considerarsi escluse le componenti sottoelencate:

* Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
* Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno;
* Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
* Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
* Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
* Spese per il personale appartenente alle categorie protette;
* Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
* Incentivi per la progettazione;
* Diritti di rogito;
* Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT;
* Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente eventualmente da specificare caso per caso.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, invece, il d.l. 34/2019 definisce un nuovo valore soglia da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La percentuale del valore soglia prevista per i comuni di classe d) (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) in cui rientra il Comune di Faloppio è pari a 27,20%.

Il decreto interministeriale del 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 stabilisce che si considerano:

1. spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
2. entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Sono, invece, da considerare neutre rispetto alla verifica del rispetto dei valori-soglia definiti dal DM 17 marzo 2020, le seguenti spese:

* assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione degli interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000 abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021);
* assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734 e 735 L. Bilancio n. 234/2021);
* assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017);
* assunzioni del personale educativo finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);
* stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
* quote del trattamento economico del segretario comunale rimborsate al comune capofila dai comuni convenzionati (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
* assunzioni di personale a tempo determinato per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli incentivi per risparmio energetico (art. 1, c. 69, legge n. 178/2020). Si veda in proposito la delibera Corte conti, Sez. controllo per il Veneto, delibera 15 aprile 2021, n. 105;
* stabilizzazione del personale impiegato pressi i comuni dei crateri sismici ai sensi dell’art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.

Sono poi esclusi dal computo delle spese del personale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali a far data dal CCNL 2019-2021 (art. 3, comma 4-ter, d.l. 36/2022).

La normativa sopra richiamata non ha comunque abrogato i vincoli di cui all’art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006, n. 296, ma semplicemente derogate in riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato. Di conseguenza, a decorrere dall’anno 2010, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, gli enti dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della medesima spesa nel triennio 2011-2013.

**Personale a tempo determinato**

Per le assunzioni a tempo determinato si fa riferimento all’art. 9, comma 28, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122, primo e secondo periodo che prevede che “*A decorrere dall’anno 2011, per pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009*”.

**Limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020**



Il rispetto del limite di spesa di personale è stato aggiornato ai valori del rendiconto di gestione dell’anno 2024.

**I costi del fabbisogno di personale triennio 2025/2027 - IRAP esclusa**

La spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni **2025/2027** è ***inferiore*** alla spesa potenziale massima come dimostrato dal quadro sotto riportato e quantificata ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 17.03.2020:



**La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica (irap inclusa)**

Di seguito la proiezione di spesa triennio 2025/2027 per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale (ex art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006),



**Posizioni da ricoprire in base al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027**

**ANNO 2025**

**Area Demografica, Servizi Informativi e Cimiteriali**

1. In sostituzione del dipendente matricola n. 173 cessato per dimissioni volontarie a far data dal 31.03.2025, è stata esperita una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 con esito positivo, avendo individuato un candidato idoneo. Il Comune di provenienza del candidato ha concesso il nulla osta al trasferimento, indicando quale data per lo stesso il 1° ottobre 2025;

**Area Affari Generali**

1. Viene prevista l’assunzione dall’esterno di una nuova figura di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato ad integrazione del personale attualmente in servizio presso l’area. L’assunzione avverrà mediante l’attingimento dalla graduatoria in vigore presso l’ente per tale figura professionale presumibilmente a far data dal mese di ottobre;

**Area Vigilanza**

1. Viene prevista l’assunzione dall’esterno di una nuova figura di Agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato come previsto dalla dotazione organica contenuta nella convenzione per il servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Uggiate con Ronago, Faloppio e Bizzarone. L’assunzione avverrà mediante assunzione dall’esterno con mobilità volontaria esterna o mediante l’utilizzo di graduatorie di altri enti o mediante concorso pubblico presumibilmente a far data dal mese di novembre;

**Area Tecnica**

1. Viene prevista l’assunzione dall’esterno di una nuova figura di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato ad integrazione del personale attualmente in servizio presso l’area. L’assunzione è avvenuta mediante l’attingimento dalla graduatoria in vigore presso l’ente per tale figura professionale a far data dal 01.07.2025;

**Area Economico Finanziaria**

1. A supporto del personale per gli adempimenti necessari a seguito dello scioglimento dell’Unione Lombarda di Comuni “Terre di Frontiera” è previsto un incarico ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per massimo 4 ore settimanali a un Funzionario Contabile, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, del Comune di Beregazzo con Figliaro a partire dal 1° maggio 2025 e sino al 31 dicembre 2025.

**ANNO 2026**

**Area Economico Finanziaria**

1. Viene prevista l’assunzione dall’esterno di una nuova figura di Funzionario Amministrativo Contabile, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno e indeterminato ad integrazione del personale attualmente in servizio presso l’area. L’assunzione avverrà mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 oppure attraverso l’utilizzo di graduatorie di altri comuni per il medesimo profilo professionale o mediante concorso pubblico. Nell’attesa dell’effettuazione dell’assunzione si prevede la possibilità di conferire un incarico ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per massimo 12 ore settimanali e/o di stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL 16.11.202 per la medesima figura professionale conferendole anche l’incarico di Elevata Qualificazione per la Responsabilità dell’Area, in modo da supportare l’ufficio negli adempimenti principali;

**ANNO 2027**

1. Allo stato attuale non è previsto alcun intervento

**Verifica del personale in sovrannumero e/o eccedente triennio 2025/2027**

L’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

Allo stato attuale non ci sono presso il Comune di Fenegrò unità di personale dipendente non trasferite alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione. Inoltre, l’ente ha sempre rispettato e rispetterà anche per il triennio 2025/2027 tutti i vincoli dettati dal legislatore in materia di limiti della spesa del personale, come si evince dalla presente relazione.

Sulla base, pertanto, della presente relazione, si dà atto che:

1. nell'ente non saranno presenti nel corso di triennio 2025-2026-2027 né dipendenti né dirigenti in soprannumero;
2. nell'ente non saranno presenti nel corso del triennio 2025-2026-2027 né dipendenti né dirigenti in eccedenza;
3. l'ente non dovrà avviare nel corso del triennio 2025-2026-2027 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.

**Criteri per l’utilizzo di graduatorie da parte di altri enti e la posizione degli idonei**

Valgono le seguenti regole per l'utilizzo della graduatoria, sia nei confronti del vincitore, sia nei confronti degli altri idonei:

* la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Fenegrò comporta la decadenza del rinunciatario dalla posizione nella graduatoria;
* la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato per un tempo di lavoro diverso rispetto a quello del bando non comporta la decadenza del rinunciatario dalla posizione nella graduatoria;
* la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso altro ente non comporta la decadenza del rinunciatario dalla posizione nella graduatoria
* la rinuncia all'assunzione a tempo determinato presso qualsiasi ente non comporta la decadenza del rinunciatario dalla posizione nella graduatoria;
* l'accettazione e la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualunque sia l'ente stipulante, comporta la decadenza del vincitore/idoneo ai fini di successive diverse assunzioni.

**Ricognizione delle graduatorie valide**

Attualmente presso il Comune di Faloppio risultano vigenti le seguenti graduatorie:

* Graduatoria della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 26.06.2028. Attualmente è stato assunto il primo candidato idoneo presso il Comune di Faloppio presso l’Ufficio Tecnico e si prevede l’assunzione del secondo candidato nel secondo semestre 2025 presso l’ufficio segreteria.

**Sostituzione autonoma dei cessati e degli assenti**

In caso di cessazione di un dipendente a tempo indeterminato per qualsiasi ragione, il Responsabile del personale è autorizzato all’indizione della procedura concorsuale per la copertura del posto resosi vacante, purché con identica figura professionale, appartenente alla stessa area di inquadramento e con identica tipologia di rapporto di lavoro.

In caso di assenza di un dipendente a tempo determinato senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il responsabile del personale è autorizzato all’indizione della procedura concorsuale per la copertura a tempo determinato del personale assente, purché con identica figura professionale, appartenente alla stessa area di inquadramento e con identica tipologia di rapporto di lavoro.

Nel caso l’assenza del dipendente a tempo determinato dia diritto alla retribuzione del personale assente, anche parziale, la sostituzione potrà avvenire previa verifica della compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica.